

INTRODUZIONE

Atrocità quali deportazioni, torture, stupri, pulizia etnica, esecuzioni di massa sono solo alcune delle tematiche che si sono palesate, con crescente virulenza, alla comunità internazionale, in particolar modo nel XX secolo, di fronte alle quali quest'ultima ha a lungo stentato a dare significative ed efficaci risposte.

Per tanto tempo è stato complessivamente difficoltoso elaborare delle norme che affermassero e riconoscessero che certi comportamenti andrebbero universalmente riconosciuti come crimini internazionali e che tali crimini saranno severamente perseguiti e puniti, indipendentemente da giustificazioni o circostanze che li rendono leciti nel diritto interno di uno Stato.

Da ciò nacque l'esigenza di costituire un apparato internazionale di giustizia penale, articolato ed organizzato. Si sono rese necessarie norme che definiscono quali siano i crimini internazionali e le conseguenti punizioni per i responsabili; servono, altresì, regole che disciplinino la competenza dei giudici, nazionali ed internazionali; ed infine, sono parimenti necessarie delle regole riguardanti il funzionamento dei tribunali internazionali.

Sin dall'inizio del XX secolo, i passi che si sono mossi nella direzione tanto auspicata di una Giustizia Penale Internazionale, sono stati pedissequamente intralciati da numerose difficoltà e principi storicamente intoccabili. Le difficoltà maggiori risiedevano nel principio di non ingerenza negli affari interni e, inoltre, nell'immunità di cui godono gli organi apicali di uno Stato che li sottrae alla giurisdizione dei tribunali stranieri. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un delicato equilibrio tra giustizia e meccanismi atti a screditare la sovranità statale.

Seppur vero che i c.d. crimini internazionali sono generalmente commessi per decisione degli Organi di vertice di uno Stato, è evidente che, quando si discute di giustizia penale internazionale ad essere interessata sia una ragguardevole parte del potere statale con la tacita approvazione delle Autorità.

CAPITOLO PRIMO

I PRECEDENTI TENTATIVI DI INSTAURARE

UNA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

Sommario: 1. Il Trattato di Versailles. – 2. La dottrina giuridica degli anni'20 – Commissione di Alti Magistrati Interalleati . – 3. Comitato Consultivo dei Giuristi. – 4. Norimberga e Tokyo – La giustizia dei vincitori. – 5. Lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale. – 6. Il Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente. – 7. I Tribunali Speciali in Jugoslavia e Ruanda. – 8. Primacy e complementarità.

1. Il Trattato di Versailles

Il primo conflitto bellico su scala globale ebbe fine l'11 Novembre 1918, cui fece seguito la convocazione a Parigi della conferenza preliminare di pace, che provvide a negoziare la resa della Germania e il relativo trattato di pace.

Il punto di partenza di questa esposizione risale al 15 Novembre dello stesso anno ed è rappresentato dal Decreto luogotenenziale n.1711, sottoscritto dal duca di Genova Tomaso di Savoia. Tale decreto aveva il compito di istituire una Commissione, come indicato all'art.1, incaricata di “constatare le violazioni delle genti e le norme di condotta della guerra e il trattamento dei prigionieri di guerra (...) commessi dal nemico; di accertare la consistenza e l'entità dei danni alle persone e alle cose” e, inoltre, di “stabilire in quanto possibile le collegate responsabilità individuali”.

Nel successivo art.3¹ del decreto si specificava la serie di poteri della Commissione, ricalcanti lo schema di quelli previsti per le commissioni parlamenti d'inchiesta, ovvero: citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, istruire perizie, richiedere e sequestrare documenti e tutte le altre attività riconducibili ai poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura Penale e le corrispondenti pene del Codice penale.

¹ Art.3 Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n.1711: Per la esecuzione del suo mandato è data facoltà alla Commissione di citare e sentire testimoni (...), eseguire ispezioni, indicare perizie, richiedere e sequestrare documenti e fare tutte quelle altre indagini.

L'iniziativa italiana di istituire un'apposita commissione con il precipuo compito di accertare le violazioni realizzate nel corso della Seconda guerra mondiale ebbe un importante precedente nell'esperienza francese. La Repubblica Francese aveva anch'essa istituito², ben 4 anni prima, una commissione "incaricata di accertare nei vari territori gli atti commessi dal nemico in violazione del diritto delle genti".

All'interno dei "Rapports et procès-verbaux d'enquête"³ della Commissione si sottolineava come soltanto una modesta parte degli accertamenti possibili, che si sarebbero potuti esperire, venivano presentati e si precisava che si era ritenuto, pertanto, di mettere in luce "soltanto i fatti che, accertati in modo indubitabile, costituivano certamente degli abusi criminali nettamente caratterizzati, trascurando invece quelli le cui prove si manifestavano come insufficienti o che, per danni e crudeli che fossero, potevano essere conseguenza di atti di guerra propriamente detti, piuttosto che degli eccessi volontari imputabili al nemico".

Da ciò si evince come, all'epoca, risultasse gravoso provare e soprattutto distinguere gli atti di guerra dagli abusi criminali che, in futuro, sarebbero stati inquadrati in categorie più specifiche come i crimini internazionali.

Successivamente alla Conferenza di Parigi, una nota di rilievo viene assunta dalla "Commissione per la responsabilità degli autori della guerra e per l'imposizione delle pene"⁴. Tale Commissione era composta da due membri di ciascuna delle cinque più importanti Potenze Alleate, ovvero Francia, Giappone, Impero Britannico, Italia e Stati Uniti e, successivamente, integrata dai rappresentanti di altri Stati. La Commissione svolse riunioni e indagini all'interno dei margini delineati dagli art.227, 228 e 229 del Trattato di pace in itinere.

² Decreto emesso a Bordeaux il 23 settembre 1914 a nome del Presidente della Repubblica Francese B. Poincaré.

³ Rapport présenté à M. le Président du Conseil par la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens, pag.7 - Documents relatifs à la guerre 1914-1915, Décret du 23 septembre 1914.

⁴ Per la ricostruzione storica cfr. M. FAVA, *Verso l'istituzione di una Corte penale internazionale*, *Diritti dell'uomo* 1997, 28.

L'art. 227⁵ aveva previsto la creazione di un tribunale penale internazionale ad hoc per sottoporre a processo il Kaiser Guglielmo II Hohenzollern, incriminato per aver iniziato una guerra di aggressione e per violazioni del diritto bellico nella condotta delle ostilità. Il Primo Ministro Britannico, Lloyd George, riteneva che si potesse affermare la responsabilità personale penale dell'ex Kaiser e di quanti avevano agito eseguendo i suoi ordini, sia per i crimini di guerra, sia per l'invasione di Stati neutrali quali Belgio e Lussemburgo.

La delegazione italiana rilevava, a sua volta, che il processo all'ex Kaiser era improponibile per l'inesistenza di norme internazionali che stabilissero la punibilità dei fatti e le pene conseguenti e, inoltre, perché l'organo giudicante sarebbe stato istituito dagli stessi accusatori dopo la commissione dei crimini. La posizione italiana però rimase isolata, ancorché in punto di diritto avesse un suo fondamento.

In merito alla possibilità di punire coloro che avevano agito seguendo gli ordini imposti da autorità superiori, la Commissione chiarì che nella gerarchia delle autorità, il rango non può mai essere ostacolo alla responsabilità. Intendendo con ciò anche un Capo di Stato, responsabile de facto.

A tal proposito, la scuola giuridica italiana espresse il suo pensiero tramite l'Onorevole Scajola, il quale riteneva che quando si parla di responsabilità de jure⁶, non significa irresponsabilità secondo la legge in generale; se così fosse, l'espressione sarebbe incomprensibile, perché nel diritto ci può essere responsabilità de facto solo se c'è anche responsabilità de jure. Ciò che si intendeva dire è, piuttosto, che nei reati in questione non c'è privilegio o immunità a causa della posizione della persona. La Commissione accolse questa interpretazione supponendo che, seppur un Sovrano sia esente da procedimenti giudiziari nel proprio paese, la sua responsabilità penale si pone in ogni caso in modo assai diverso dal punto di vista internazionale.

Ben più articolare era la disciplina degli articoli successivi, i quali concernevano rispettivamente "le persone accusate di avere commesso atti in violazione delle leggi ed

⁵ Vedi l'art. 227 Trattato di Versailles: "The Allied and Associated Powers publicly arraign William II of Hohenzollern, formerly German Emperor, for a supreme offence against international morality and the sanctity of treaties".

⁶ La Paix de Versailles, *Responsabilité des auteurs de la guerre et sanctions*, Paris, 1930, p. 425.

usi di guerra” e “le persone colpevoli di reati contro i cittadini di una delle Potenze Alleate”.

In merito alle prime, l’art. 228⁷ riconosceva il diritto delle Potenze Alleate di condurre tali persone “davanti a corti militari”, per l’eventuale condanna alle pene previste, con due opportune precisazioni: la prima prevedeva l’applicazione di questa disposizione prescindendo da eventuali procedimenti ed indagini sottoposti alla giurisdizione di tribunali tedeschi o nel territorio dei suoi alleati; la seconda, invece, prevedeva che “il Governo tedesco consegnerà alle Potenze Alleate tutte le persone accusate di aver commesso un atto in violazione delle leggi ed usi di guerra, purchè indicate per nome o per ruolo, ufficio o impiego che esse avevano sotto l’autorità tedesca”. Quanto alle persone “colpevoli di reati contro i cittadini di una delle Potenze Alleate”, l’art.229⁸ prevedeva che esse venissero processate dal tribunale militare dello Stato interessato, facendo salvi i diritti e le garanzie difensive in sede giudiziale.

Quanto ai responsabili di atti contrari al diritto bellico, la Commissione affermava il diritto dello Stato belligerante di giudicare dinanzi ai propri tribunali i militari che erano stati fatti prigionieri. Inoltre stabiliva che i criminali di guerra, nei cui confronti non fosse possibile attuare tale procedimento fossero giudicati da un tribunale speciale istituito con i trattati di pace e che, a tal fine, le Potenze Alleate ne chiedessero l’extradizione agli Stati neutrali, ove tali criminali avevano trovato rifugio.

Il Presidente del Consiglio italiano Orlando dichiarava, al riguardo, che “non abbiamo il diritto di infliggere punizioni. (...) il crimine è essenzialmente una violazione della legge all’interno di ogni unità nazionale, una violazione da parte del soggetto del suo dovere verso il sovrano. Creare un precedente diverso è un fatto grave.”⁹

Il Presidente Statunitense incalzava Orlando ribadendo che i due casi, in questione, sono del tutto differenti. Il primo è una violazione delle leggi di guerra

⁷ Art. 228 Trattato di Versailles: “*The German Government recognizes the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war. Such persons shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This provision will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Germany or in the territory of her allies.*”

⁸ Art. 229 Trattato di Versailles: “*Persons guilty of criminal acts against the nationals of one of the Allied and Associated Powers will be brought before the military tribunals of that Power.*”

⁹ Mantoux, Paris Peace Conference 1919. Proceedings of the Council of Four, Ginevra, 1964, p. 148.

riconosciute, che prevedono sanzioni per i colpevoli se catturati durante le ostilità e, a tal fine, si suggeriva la formazione di un tribunale militare per applicare le regole stabilite. Mentre la seconda questione riguarda la responsabilità dei capi di Stato e qui si entra in un campo ancora inesplorato.

Orlando replicò acremente in merito al primo punto, in particolar modo a seguito di un breve intervento del primo ministro Inglese che, riferendosi agli equipaggi dei sottomarini, dichiarava che ci sarebbe stata la possibilità di “impiccare quegli uomini come pirati”. “Questo, secondo il diritto in guerra, sarebbe stato perfettamente giustificato. Ma si può applicare, in tempo di pace, una legge che presuppone uno stato di guerra e una condizione di ostilità effettiva? Quindi ciò che legittimamente possiamo fare è esigere che i Tedeschi stessi giudichino coloro che sono colpevoli di certi crimini. È impensabile istituire un Tribunale Internazionale, in tempi di pace, che giudichi sulla base di un principio concepito in tempo di guerra. Per quanto riguarda la seconda questione, relativa al Kaiser, non ci spiega come sia possibile perseguirli davanti ad un tribunale. Finora i capi di Stato sono sempre stati considerati, come i rappresentanti di una comunità. È la comunità che, di fatto, è responsabile delle loro colpe; è il popolo che paga la pena e nel caso specifico della Germania, popolo e sovrano sono insieme responsabili. Ma un principio completamente nuovo sarebbe stabilito se si cercasse di punire, nel suo carattere di individuo, un uomo che ha agito come organo della comunità.”

Ancora una volta, le considerazioni della delegazione italiana non modificarono il punto di vista della maggioranza. Il Comitato di redazione, esaminate le relazioni conclusive della Commissione, inserì comunque nel progetto l'articolo che condannava il Kaiser, non per un crimine di diritto penale ma per una suprema offesa alla morale internazionale e alla sacra autorità dei trattati. Il Tribunale, cito testualmente, “giudicherà per motivi ispirati ai più alti principi di politica tra le nazioni, al fine di garantire l'osservanza degli obblighi solenni e degli impegni internazionali, nonché della moralità internazionale.¹⁰”

Al momento della ratifica del Trattato di Versailles, il governo italiano sollevò delle riserve e, in particolar modo, l'Onorevole Luttazzi sottolineava come “gli Alleati

¹⁰ *Projet d'article préparé par le Comité de Rédaction de la Conférence de la Paix*, Paris, 26 avril 1919, ASE, CPA, 343.

non possono offendere il principio che ogni reato debba essere specificatamente e previamente definito. (...) dire offesa alla morale internazionale o alla sacra autorità dei trattati, non significa precisarne l'ontologia e il suo carattere. Non è lecito ammettere che qualcuno possa rispondere ed essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo nel quale fu commesso, non costituiva un reato. Né gli accusatori possono nominare i giudici!¹¹”

In conclusione, il Trattato prevedeva la consegna dell'ex Kaiser da parte dei Paesi Bassi, ma tale consegna non avvenne mai a causa del rifiuto dell'Olanda in virtù del fatto che la stessa non era vincolata da alcun obbligo previsto dal Trattato essendo stata neutrale ed estranea al trattato stesso. Per tale motivo, gli Alleati abbandonarono tale proposito.

La sottoscrizione del Trattato di pace, giunta infine nel giugno del 1919, aveva fatto registrare diverse difficoltà, particolarmente incentrate sulla possibilità o meno di applicazione del controverso art.228. La delegazione tedesca, aveva reso noto la sua posizione a riguardo, comunicando di non poter assumere l'obbligo derivante da tale articolo, in quanto il suo Codice penale vietava la consegna di cittadini tedeschi a governi stranieri. Il capo della delegazione tedesca, Brokdorff Rantzau, opponeva con fervore che “il rifiuto alla pretesa della consegna era per la Germania un comandamento d'onore. Uno dei compiti della conclusione della pace doveva essere – aggiungeva – di placare le passioni scatenate dal reciproco rimprovero di violazioni delle leggi della guerra, col dare soddisfazione al sentimento di giustizia offeso là dove un effettivo torto fosse stato commesso”, scopo che invece “non poteva essere perseguito se, al chiedere l'espiazione per scopi politici, si univa il bollare d'infamia e coprire di disprezzo l'avversario e si affidava il compito di giudicare al Vincitore, ponendo così la forza al posto del diritto.”

Le controverse clausole del Trattato rimasero però ferme e la Commissione approntò a carico dell'esercito e della marina tedesca, un elenco di trenta capi di imputazione. I Governi Alleati sulla scorta dei risultati delle commissioni d'inchiesta predisposero una lista di persone da portare a giudizio. Si presume che la cifra di questa lista si aggirasse complessivamente tra gli 800 e i 900 nominativi.

¹¹ AP, CD, Documenti, sessione 1913-19, n. 1233-A, p. 9.

Il Governo tedesco, però, ribadiva che “era impossibile per loro consegnare parecchi di coloro i cui nomi figuravano all’interno di questa lista e che per l’opinione pubblica tedesca erano e saranno sempre considerati eroi” e non si mancò di insistere sul fatto che il tentativo del loro arresto avrebbe anche messo in crisi la nascente Repubblica di Weimar. In questo frangente le Potenze Alleate, che, peraltro, non avevano previsto la competenza di un tribunale internazionale, ritennero comodo accettare la proposta tedesca di “far giudicare un certo numero di casi dalla Corte Suprema di Lipsia, alla quale una legge speciale nel 1919¹² aveva già attribuito la competenza opportuna per giudicare i delitti commessi dai tedeschi in Germania e all’estero durante il conflitto”. Tale proposta venne accettata ed in via sperimentale fu presentata una lista di soli 45 nominativi.

2. La dottrina giuridica degli anni '20: in particolare, la Commissione di Alti Magistrati interalleati

Il 13 agosto del 1921 il Consiglio Supremo Alleato si riunì e decise di costituire una Commissione di alti magistrati con il duplice compito di “dare la propria opinione sulle procedure avviate e sulle sentenze rese dalla Corte di Lipsia” e “formulare dei propositi sulla linea da seguire per il futuro in merito all’applicazione degli articoli del Trattato di Versailles”.

I rappresentanti della corona Inglese posero due interrogativi preliminari: il primo riguardava “se nello stato di cose attuale la Commissione avesse elementi sufficienti per una decisione definitiva, dato che su 45 accusati di crimini di guerra, solo 8 erano stati oggetto di giudizio da parte del Tribunale di Lipsia (...) mentre nessuno degli imputati designati dall’Italia, dalla Romania e dalla Polonia” era stato imputato; la seconda, subordinata all’esito di risposta affermativa alla prima questione poneva il quesito riguardante “ se l’opinione della Commissione dovesse essere espressa puramente e semplicemente o andasse, invece, motivata”.

La Commissione concluse i suoi lavori nel gennaio del 1922 adottando quattro deliberazioni, dalle quali si evinse che i lavori della Commissione erano stati, tranne per

¹² Rileva LOMBOIS, *Droit pénal international*, 2e ed., Parigi, 1979, p. 134, che, nel frattempo, il Trattato di Versailles aveva perso di autorità, da quando, il 20 novembre 1919, il Senato americano ne aveva rifiutato la ratifica.

pochi casi, sommariamente insoddisfacenti in quanto non si fecero i necessari sforzi per giungere alla verità. Per quanto concerne i giudizi resi dalla stessa Corte di Lipsia, l'opinione fu anch'essa negativa, sottolineando nuovamente l'inadeguatezza delle condanne e delle pene irrogate. Infine, la Commissione sentenziò negativamente i risultati della Corte in questione, auspicando una perentoria applicazione dell'art.228 del Trattato di Versailles e che il governo tedesco dovesse essere costretto a consegnare gli accusati alle Potenze Alleate per gli opportuni giudizi. Il che, come la storia ci racconta, non avvenne e soltanto pochi processi, peraltro in absentia, si svolsero in Belgio e in Francia.

In definitiva, i casi giudicati a Lipsia furono soltanto 12 e di questi solamente 6 si conclusero con una condanna¹³. Da tali tristi risultati si evince come la manchevolezza e probabilmente le conoscenze e capacità del tempo si sono ripercosse con aspetti più eclatanti durante la Seconda guerra mondiale.

3. Il Comitato Consultivo dei Giuristi

Nel 1920 il Comitato Consultivo dei Giuristi¹⁴, incaricato di predisporre un progetto per una Corte permanente di giustizia internazionale, propose di attribuire a quest'ultima la giurisdizione necessaria anche in materia di "crimini consistenti nella violazione dell'ordine pubblico internazionale e della legge universale delle nazioni, quando tali crimini fossero stati sottoposti alla sua attenzione dall'Assemblea o dal Consiglio della Società delle Nazioni".

Ritengo opportuno riportare alcune delle accese discussioni in cui si imbatté il Comitato durante i lavori preparatori¹⁵.

Come emerge dalla lettura dei verbali del Comitato consultivo dei Giuristi, redatti in lingua francese, nel corso dei lavori sorsero alcune accese discussioni in ordine a

¹³ Risulta che non tutte le pene siano poi state eseguite: cfr. BIERZANEK, *War Crimes: History and Definition*, in *Int. Crim. Law*, III, 1987, p. 36.

¹⁴ Vedi A.CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale, la creazione dei tribunali penali internazionali* – Il Mulino, Bologna, 2006 p.13 ss.

¹⁵ PCIJ, *Advisory Committee of Jurists*, Procès-verbaux of the Proceeding of the Committee, June 16 – July 24 1920.

problematiche di notevole rilievo. In merito, mi limito a riportare le questioni che ritengo di particolare importanza sulla problematica de qua.

In primo luogo, il Comitato si chiedeva se esistessero crimini contro il diritto delle nazioni ad una pacifica convivenza interna ed esterna.

In merito a tale problematica il Comitato riteneva che il diritto internazionale riconoscesse, ancorché in forma non codificata, l'esistenza di simile tipologia di delitti sulla sicurezza di tutti gli Stati. Delitti, che non sono miti della storia nei rapporti fra le nazioni, ma sono eventi che, specie in tempo di guerra, possono affliggere non uno Stato, bensì tutti o diversi Stati della Comunità internazionale.

E, pertanto, il Comitato ritenne che, in punto di fatto, esistesse una categoria di "crimini contro il diritto delle nazioni", suscettibile di sottoposizione al giudizio della Corte permanente di giustizia internazionale.

In secondo luogo, ci si chiedeva se l'ordinamento giuridico internazionale dovesse prevedere la perseguibilità dei crimini di guerra, costituendo, di volta in volta, l'Organo Giudicante, dopo che gli stessi erano stati commessi ovvero se fosse opportuno istituire preventivamente un giudice permanente, che avesse la potestà di giudicare e perseguire i crimini di guerra, una volta accertatene l'esistenza.

Anche, in merito al superiore quesito il Comitato consultivo riteneva che la costituzione dell'Organo giudicante non dovesse avvenire ex post rispetto al compimento del crimine ma la costituzione del Tribunale militare internazionale, dotato di specifiche funzioni, dovesse avere carattere permanente e potesse essere attivato soltanto dopo il verificarsi del fatto delittuoso.

Ciò avrebbe evitato che un eventuale azione penale davanti al giudice in parola potesse essere considerata come una vendetta del vincitore e, peraltro, avrebbe avuto un carattere deterrente nei confronti di chi avesse inteso abusare della propria forza militare in occasione di conflitti.

Un ulteriore quesito si pose, in seno al Comitato Consultivo dei Giuristi, relativamente ai criteri per la composizione di un simile Tribunale.

E qui il Comitato pervenne alla soluzione che sarebbe stato preferibile procedere attraverso una complessa operazione di designazione da parte di tutti gli Stati, tale da garantire una rappresentanza, diretta ed indiretta, di ciascuno di essi; di modo che il costituendo Organo giudicante fosse espressione di tutti i governi che poi nulla avrebbero potuto eccepire sull'operato dell'Organo di giustizia internazionale.

Infine, si pose il problema, relativamente al funzionamento giusto e tempestivo, dell'istituenda Corte permanente di giustizia internazionale, definendone i poteri e i criteri di svolgimento dei processi.

A tal proposito venne prospettata la soluzione secondo cui l'attivazione del processo penale doveva essere promossa dall'Assemblea dei delegati, degli Stati ovvero dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Su queste ed altre problematiche si confrontarono i rappresentanti dei vari Stati, chiamati a comporre il Comitato Consultivo.

Mr. Hagerup, delegato della Norvegia, fece notare che tali questioni riguarderebbero l'istituzione di una "High Court of Justice", la quale, in primo luogo, dovrebbe essere al di fuori dello scopo del mandato del Comitato e, secondariamente, perché la proposta di tale istituzione avrebbe carattere politico.

Il Presidente, opportunamente, rispondeva che la questione ha come obiettivo quello di prevenire la perpetrazione di crimini contro il diritto Internazionale per il futuro, non per il passato ed è assolutamente complementare al mandato del Comitato.

Mr. De La Pradelle, delegato francese, sottolineò come il fine ultimo della Società delle Nazioni è proprio quello di aspirare alla pace e alla giustizia tra Stati. L'obiettivo di tale Comitato è quello di costruire un futuro migliore e non quello di raschiare il passato. Alla luce di ciò nessuno potrebbe conoscere i futuri perpetratori di tali crimini e, proprio per questo motivo, verrebbe istituita una Corte del genere in abstracto.

Mr. Hagerup, delegato della Norvegia, comunque, ribadiva come fosse altamente improbabile applicare un diritto penale internazionale o un rafforzamento delle pene senza che questa questione rivesta abiti di natura politica, ricordando come il mandato di tale Comitato rimanga sempre quello di istituire una Corte di Giustizia permanente.